



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la tutela del Consumatore e la
Normativa Tecnica

di concerto con

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione Generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali

I DIRETTORI GENERALI

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, ed in particolare l'articolo 11;

VISTA l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*", recante

al' M

disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 *“Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.”*;

VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 *“Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”*;

VISTA la Convenzione, rinnovata il 5 luglio 2019, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la direttiva 2006/42/CE sopra citata;

VISTO il decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, a favore della società **O.C.E. – Organismo di Certificazione Europea S.r.l.** con sede legale in Via Pietro Nenni, 32 - 00036 Palestrina (RM), emanato da questa Direzione Generale in data 24 gennaio 2017, con **scadenza 24 gennaio 2021**;

VISTA la Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla *“presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello sviluppo economico (MISE)”*;

ACQUISITA la Delibera 28 ottobre 2020 (DC2020UTL046) Prot. 0249440 del 30 ottobre 2020 del Comitato Settoriale di Accreditamento AR, operante presso Accredia con la quale viene rinnovato l'accreditamento a favore della società **O.C.E. – Organismo di Certificazione Europea S.r.l.**, per lo svolgimento delle attività, ai sensi Direttiva macchine 2006/42/CE, modulo B (Allegato IX);

ACQUISITA l'istanza della società **O.C.E. – Organismo di Certificazione Europea S.r.l.**, prot. DGMCTCNT n. 0272915 del 1 dicembre 2020, di rinnovo autorizzazione allo svolgimento delle attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2006/42/CE;

ACQUISITA unitamente all'istanza, prot. DGMCTCNT n. 0272880 del 1 dicembre 2020, la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA completa e conforme alla citata Direttiva la documentazione inviata dalla società;

al/12

ACQUISITE agli atti, prot. DGMCTCNT Prot. n. 0272880 del 1 dicembre 2020, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4, secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione Europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere comunque al rilascio dell’autorizzazione nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

DECRETANO

Art. 1

1. La società **O.C.E. – Organismo di Certificazione Europea S.r.l.** con sede legale in Via Pietro Nenni, 32 - 00036 Palestrina (RM) - (P.IVA 04441361005), è autorizzata ad esercitare attività di certificazioni relativa alla valutazione della conformità per l’Esame CE del tipo di cui all'Allegato IX (Modulo B) per le seguenti macchine di cui all'Allegato IV della Direttiva 2006/42/CE:
 12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
 - 12.1. Locomotive e benne di frenatura;
 - 12.2. armatura semovente idraulica.
 13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione;
 15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
 16. Ponti elevatori per veicoli;
 17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

el' M

Art.2

1. La presente autorizzazione ha validità fino al **30 gennaio 2025** data di scadenza del certificato di accreditamento, ed è notificata alla Commissione dell'Unione Europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione VII - Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico, nonché alla Divisione III, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo si attiene alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17
4. L'Organismo mette a disposizione della Divisione VII e della Divisione III di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per il Regolamento di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora i sopracitati Ministeri accertino o siano informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2006/42/CE o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospendono o revocano l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

at/m

Art. 6

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it); sezione "Mercato e consumatori", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità" alla voce "Macchine".
2. L'efficacia del provvedimento ha decorrenza dalla data di notifica dello stesso al soggetto destinatario.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, la tutela
del consumatore e la normativa tecnica
(Avv. Loredana Gulino)

IL DIRETTORE GENERALE
dei rapporti di lavoro e
delle relazioni industriali
(Dr. Romolo de Camillis)

el' M